



**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA**

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

**PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA REG.(UE) 2021/1139**

AVVISO PUBBLICO

PRIORITÀ N. 1

Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1

Investimenti sui pescherecci per migliorare le condizioni di salute e sicurezza degli operatori, la qualità del prodotto e per la riduzione dei consumi energetici

AZIONE 3

Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori.

CODICE INTERVENTO: 111302

Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti



PREMESSA

SOMMARIO

1. Quadro normativo di riferimento	PAG. 4
1.1. Regolamenti UE	PAG. 4
1.2. Normativa nazionale	PAG. 7
1.3. Normativa regionale	PAG. 9
2. Definizioni	PAG. 10
PREMESSA	PAG. 12
PARTE I - AVVISO PAG. 13	
Art. 1 - Azioni ed operazioni attivate	PAG. 14
Art. 2 - Finalità ed Attività ammissibili	PAG. 14
Art. 3 - Operazioni attivabili	PAG. 15
Art. 4 - Risorse disponibili e limiti massimo e minimo di spesa ammissibile	PAG. 19
Art. 5 - Area territoriale di attuazione	PAG. 20
Art. 6 - Applicabilità degli Aiuti di Stato	PAG. 20
Art. 7 - Soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno	PAG. 20
Art. 8 - Criteri di ammissibilità degli interventi	PAG. 21
Art. 9 - Intensità dell'aiuto pubblico	PAG. 22
Art. 10 - Spese ammissibili	PAG. 23
Art. 11 - Spese non ammissibili	PAG. 26
Art. 12 - Criteri di selezione	PAG. 27
Art. 13 - Nota metodologica	PAG. 31
Art. 14 - Indicatori di risultato	PAG. 37
Art. 15 - Vincoli di alienabilità e di destinazione	PAG. 38
Art. 16 - Obblighi specifici dell'intervento	PAG. 38
Art. 17 - Modalità e termini di presentazione della domanda	PAG. 39
Art. 18 - Documentazione della domanda	PAG. 40
Art. 19 - Valutazione delle domande	PAG. 43
Art. 19.1 - Valutazione di ricevibilità	PAG. 43
Art. 19.2 - Valutazione di ammissibilità	PAG. 44
Art. 19.3 - Valutazione di merito	PAG. 44
Art. 20 - Graduatorie e concessione dei contributi	PAG. 44
Art. 21 - Tempi e modalità di esecuzione dei progetti	PAG. 45
Art. 22 - Modalità di erogazione dei contributi	PAG. 45
Art. 23 - Controlli	PAG. 50
Art. 24 - Varianti	PAG. 51
Art. 25 - Proroghe	PAG. 53



UNIONE EUROPEA



Art. 26 - Recesso/rinuncia	PAG. 53
Art. 27 - Decadenza dal sostegno e recupero delle somme erogate	PAG. 54
Art. 28 - Ricorsi	PAG. 54
Art. 29 - Informativa e Trattamento dei dati personali	PAG. 54
Art. 30 - Stabilità delle operazioni	PAG. 55
Art. 31 - Disposizioni in materia di conservazione della documentazione	PAG. 56
Art. 32 - Misure di informazione, comunicazione e pubblicità	PAG. 57
Art. 33 - Rettifiche finanziarie e recuperi	PAG. 57
Art. 34 - Rinvio	PAG. 57
PARTE II - MODULISTICA	PAG. 58



1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. REGOLAMENTI

- TFUE – versione consolidata del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea (2016/C 202/01) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- EUSAIR - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region - Brussels 17.6.2014 SWD(2014) 190 final - {COM(2014) 357 final} {SWD(2014) 191 final};
- Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;
- Regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione, del 29 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per



gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione, del 13 gennaio 2022, che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci;

- Accordo di Partenariato 2021-2027 - CCI 2021 IT16FFPA001, conforme all'art.10, paragrafo 6 del Reg. (UE) 1060/2021, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;

- Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni;

- Programma per l'Italia per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia che include, tra l'altro, la Priorità 3 "Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura";

- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione;

- Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

- Regolamento (CE) n. 1005/2008 del consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1);

- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

- Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;

- Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione



generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;

- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo);
- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422], Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0036 – 0041;
- COM(2007)574 definitivo, Bruxelles, 10.10.2007 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Una politica marittima integrata per l'Unione Europea;
- COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11.12.2019 - Comunicazione della Commissione europea, dell'11 dicembre 2019, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Green Deal europeo;
- COM(2020) 380 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, Riportare la natura nella nostra vita;
- COM(2020) 381 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente;
- Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7);



- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25);
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1);
- 2003/361/CE raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/361/CE).

1.2. NORMATIVA NAZIONALE

- Legge n. 241/90, del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R. n. 445/00, del 28 dicembre 2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (GU n. 42 del 20-02-2001 - Suppl. Ordinario n. 30);
- D. Lgs n. 159/11, del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28/09/2011 0 Suppl. Ordinario n. 214);
- D. Lgs. n.33/13, del 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- D. Lgs n. 196/03, del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 – Suppl. Ordinario n. 123);



- D.P.R. n. 313/02, del 14 novembre 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, (di casellario giudiziale europeo,) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (GU n.36 del 13-02-2003 - Suppl. Ordinario n. 22);
- D. Lgs n. 36/2023, del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (23G00044) (GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);
- D.M. attività produttive, del 18 aprile 2005, Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);
- D. Lgs n. 152/06, 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96);
- D. Lgs n. 154/04, del 26 maggio 2004, Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 (GU n.146 del 24-06-2004);
- D. Lgs n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012), (GU n.26 del 01-02-2012);
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- D.M. 16741, del 26 luglio 2017, Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
- Legge n. 154/16, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);
- D. Lgs n. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza - Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- Legge n. 250, 13 marzo 1958, Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (GU n.83 del 05-04-1958);
- Legge n. 413, 26 luglio 1984, Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. (GU n.212 del 02-08-1984 - Suppl. Ordinario);
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 183, del 10 dicembre 2014, Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n. 290 del 15-12-2014);
- D.P.R. n. 357/97, dell'8 settembre 1997, Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU n.248 del 23-10-1997 - Suppl. Ordinario n. 219);



- D.P.R. n. 120/03, del 12 marzo 2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
- D. Lgs. n. 190, del 13 ottobre 2010, Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (10G0212) (GU n. 270 del 18-11-2010);
- D. Lgs n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012) (GU n.26 del 01-02-2012);
- D.M. n°16741/17, del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
- D.M. 26 gennaio 2012, Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- Legge n. 154, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);
- Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata nel 2010 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM): <https://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita> Allegato alla Decisione della Commissione europea C(2019) 3452 finale del 14/05/2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

1.3. NORMATIVA REGIONALE

- L.R. 5 giugno 2012, n. 23. Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di Ittiturismo e modifica alla L.R. n. 40 del 2.12.2011 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici).
- Convenzione tra AdG del Programma Nazionale FEAMPA e OI Regione Abruzzo sottoscritta in data 14/09/2023; - DGR n. 438 del 20/07/2023 avente ad oggetto: "Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - FEAMPA 2021/2027– presa d'atto dell'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMPA ed individuazione Referente dell'Autorità di Gestione del PN FEAMPA per l'O.I. Regione Abruzzo";
- DGR n. 981 del 28/12/2023 recante presa d'atto del Piano Finanziario del P.N. FEAMPA 2021/2027 per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo e mandato per istituzione dei capitoli della spesa e dell'entrata vincolati all'attuazione del Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 e realizzazione attività; - DGR n. 474 del 04/08/2023 con la quale la Giunta regionale ha conferito al Dott. Francesco



Di Filippo l'incarico di Dirigente del Servizio "Sviluppo Locale ed Economia Ittica" – Sede Pescara, incardinato presso il Dipartimento Agricoltura;

- Disposizioni procedurali dell'O.I. Regione Abruzzo adottate con determinazione DPD022/183 del 03.12.2024 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. DEFINIZIONI

- "Piccola pesca costiera": attività di pesca praticate da:

a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;

b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.

- Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria

- "Pesca nelle acque interne": le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.

- "Pescatore" - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.

- "Impresa di pesca" - un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.

- "Armatore di un'imbarcazione da pesca" – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.

- "Proprietario" - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.

- "Tipologia di Intervento" - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.

- "Tipologia di Operazione" - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.

- "Investimento" - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.

- "Soggetto attuatore dell'intervento" - L'Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II).



- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.



PREMESSA

Il presente documento si articola in due parti:

Parte I – Avviso pubblico;

Parte II - Modulistica. Tale sezione contiene tutti gli allegati citati nell'Avviso.



PARTE I – AVVISO



UNIONE EUROPEA



Articolo 1 - Azioni ed operazioni attivate

Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 2021/1139 art.14 comma 1 lett. a)
Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	1 - Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1 - Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale
Azione	3 - Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	CODICE INTERVENTO: 111302 Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni attivate - Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	1- Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica 2 - Investimenti in sistemi di energia rinnovabile 3 - Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo 4 - Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore 36 - Uso delle catture indesiderate 54 - Investimenti in dispositivi di sicurezza 55 - Investimenti nelle condizioni di lavoro

Articolo 2 - Finalità ed Attività ammissibili

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027, l'Obiettivo Strategico 1.1 sostiene lo sviluppo economico, sociale ed ambientale delle attività di pesca, un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (*Farm to Fork*), la promozione della trasformazione economica innovativa, il miglioramento dei processi produttivi, la ristrutturazione della flotta peschereccia italiana. Si punterà alla transizione verde del settore, mediante un approccio ecosistemico alla gestione delle attività coerentemente con le misure previste dalle raccomandazioni della CGPM per la conservazione e la gestione degli *stocks* e per l'attuazione di Agenda 2030.



La finalità dell'Azione 3 relativa agli *“Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori”* è quella di rendere le imprese della pesca più competitive e resilienti, su basi più sostenibili.

Il sostegno di cui al presente bando ha come scopo la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca economicamente redditizi, competitivi ed attraenti

Articolo 3 - Operazioni attivabili

Con il presente Avviso sono attivabili le seguenti operazioni di cui alla Tabella 7 del Reg. (UE) n. 2022/79:

01 - Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'ottimizzazione del consumo energetico, investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. L'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139.

Le spese ammesse possono riguardare:

- a) investimenti destinati ad attrezzature a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci; sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- b) audit e regimi di efficienza energetica;
- c) studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca rientrante nella lettera a), le spese ammesse possono riguardare:

- investimenti per migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione:
 - investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
 - sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
- investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - eliche a efficienza energetica, assi compresi;



- catalizzatori;
- eliche di manovra istallate a poppa e/o a prua
- investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica e/o elettrica:
- investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi;
- investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo;
- investimenti in attrezzi da pesca ed in altre attrezzature finalizzate ad incrementare l'efficientamento energetico:
- sostituzione degli attrezzi da traino con altri attrezzi;
- modifiche degli attrezzi da traino;
- investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.

02 - Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'utilizzo di energie rinnovabili connessi alla transizione verso fonti di energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico) a bordo dei pescherecci. L'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139¹.

Potranno essere riconosciuti gli investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione quali:

- elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, pale eoliche, turbine o pannelli solari, econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
- investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
- generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale.

03 - Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo

Gli investimenti riguardano la possibilità di acquisto ed installazione di attrezzature connesse al miglioramento dei processi produttivi; in particolare, sono ammessi l'acquisto e l'installazione, ovvero la realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di ghiaccio ed altri sistemi per una migliore conservazione, selezione e stoccaggio della produzione. Gli investimenti non potranno riguardare l'incremento della capacità di stoccaggio del peschereccio.

04 - Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo motori

L'operazione sostiene investimenti per migliorare la navigazione del peschereccio anche attraverso un controllo sull'efficienza del motore. A tal fine le spese ammissibili riguardano l'acquisto e

¹ Art. 18 - Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario; Art. 19 - Aumento della stazza lorda di un peschereccio per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica



l'installazione di sistemi per il controllo del consumo di carburante rispetto alla velocità del peschereccio.

36 - Utilizzo di catture indesiderate

L'operazione è finalizzata a sostenere investimenti per utilizzare le catture indesiderate provenienti dall'attività di pesca; a tal fine il FEAMPA sosterrà investimenti per attrezzature a bordo delle imbarcazioni per lo stoccaggio e la lavorazione del prodotto con l'obiettivo di poter fornire valore economico alle catture indesiderate; a tal fine occorre valutare attentamente le iniziative per non creare un mercato redditizio di catture indesiderate. L'uso di catture indesiderate dovrà essere limitato a scopi diversi dal consumo umano diretto come ad esempio: farina di pesce, olio di pesce, cibo per animali domestici, ecc.

54 - Investimenti in dispositivi di sicurezza

Gli aiuti sono concessi solo per investimenti a bordo ovvero acquisto ed installazione di attrezzature che:

- vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall'Unione. Questo requisito può essere soddisfatto sia realizzando investimenti a bordo ovvero tramite l'acquisto e l'installazione di attrezzature non previste obbligatoriamente dalla normativa vigente per quella tipologia di imbarcazione ovvero per la navigazione a cui è abilitata, ovvero incrementando il numero minimo di attrezzature e strumentazione obbligatori previsti (in questa ultima casistica occorre che in sede di controllo in loco e nei 5 anni successivi alla chiusura dell'operazione il beneficiario mantenga il vincolo di stabilità delle attrezzature incrementate);
- non aumentino la stazza lorda dell'imbarcazione ovvero ne aumenti la capacità di pesca del peschereccio.

A tal fine, gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono l'acquisto e l'installazione di:

1. zattere di salvataggio;
2. sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
3. localizzatori personali satellitari quali radio boe di localizzazione di sinistri, quali EIIRB, SART (*Search And Rescue Transponder*), l'AIS, le radio boe, MIP 3 27Mhz / Radio boe Iridium (le radio boe non sono ammesse per le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema palangaro per tonno rosso, per pesce spada e per alalunghe), eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
4. dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
5. segnali di soccorso (sia sonori che visivi);
6. dispositivi lanciasagole;



7. sistemi di recupero dell'uomo in mare: sono ammessi a cofinanziamento sistemi meccanici M.O.B. (Man Overboard) e quelli elettronici di tipo ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) (nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada avvero alalunghe l'acquisto dell'ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni);
8. apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
9. porte tagliafuoco;
10. valvole d'intercettazione del carburante;
11. rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
12. pompe e allarmi di sentina;
13. apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite (es: radio VHF e telefoni satellitari) quali stazioni radio GMDSS (VHF, SSB, NATEX, METEOFAX), Telefoni satellitari Fleet Broadband IP (Immarsat B) e VHF anche di tipo portatile;
14. porte e boccaporti stagni;
15. protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgi rete;
16. corridoi e scale di accesso;
17. illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
18. sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
19. videocamere e schermi di sicurezza, comprese le termocamere Flir;
20. armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate alla salute a bordo dei pescherecci quali:

1. acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
2. acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
3. prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
4. dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
5. campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

55 - Investimenti nelle condizioni di lavoro

Gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:



1. parapetti e ringhiere del ponte;
2. strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
3. elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
4. attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.);
5. vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
6. dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
7. abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
8. segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
9. analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
10. guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate al miglioramento delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci quali:

1. servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
2. impianti di cucina e cambuse;
3. depuratori per la produzione di acqua potabile;
4. attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
5. guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

Articolo 4 - Risorse disponibili

Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 500.000,00.

Le risorse disponibili sono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibilità di concedere all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale del contributo ammissibile a fronte della realizzazione dell'intero investimento. Le domande finanziate parzialmente e le domande ammissibili, ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere



finanziate in caso di ulteriori disponibilità, ovvero di rimessa in disponibilità di fondi derivanti da economie di spesa secondo l'ordine di graduatoria.

Articolo 5 - Area territoriale di attuazione

Le azioni previste all'interno di questo Obiettivo specifico saranno dirette a tutti i territori costieri della Regione Abruzzo su cui insistono flotte pescherecce, ovvero acque interne.

Articolo 6 - Applicabilità degli Aiuti di Stato

Il presente bando attua quanto previsto dall'art. 14 comma 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE". Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato, pur tuttavia alcune operazioni attivabili potrebbero ricadere nel regime degli Aiuti di Stato.

Articolo 7 - Soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- A - imprese della pesca marittima, escluse quelle della piccola pesca costiera (PPC), compresi quelli delle acque interne;
- B - proprietari di imbarcazioni da pesca professionale marittima, esclusi quelli della piccola pesca costiera (PPC), compresi quelli delle acque interne;
- C - armatori di imbarcazione da pesca professionale marittima, esclusi quelli della piccola pesca costiera (PPC), compresi quelli delle acque interne;
- D - pescatori professionali marittimi, compresi quelli delle acque interne.



UNIONE EUROPEA



Articolo 8 - Criteri di ammissibilità dell'intervento

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per l'intervento:

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese di pesca, in forma singola o associata, escluse quelle della piccola pesca costiera (PPC), compresi quelli delle acque interne
Proprietari di imbarcazioni da pesca, esclusi quelli della piccola pesca costiera (PPC), compresi quelli delle acque interne
Armatori di imbarcazioni da pesca, esclusi quelli della piccola pesca costiera (PPC), compresi quelli delle acque interne
Pescatori professionali marittimi, compresi quelli delle acque interne
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art. 136 par. 1 del Reg. (UEE) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art. 11 par. 1 e 3 del Reg. UE 2021/1139
Il richiedente è iscritto all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con
Le imprese di pesca marittima devono essere iscritte nel Registro delle imprese di pesca (RIP) presso la Capitaneria di Porto competente
Se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27
L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio
Il richiedente può presentare domanda di contributo per le imbarcazioni da pesca che devono essere iscritte in uno dei Compartimenti marittimi abruzzesi alla data di pubblicazione dell'Avviso
Per investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca, il peschereccio deve essere dotato di documenti di bordo in corso di validità
Per investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca, il peschereccio deve aver svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza
L'operazione non comporta un aumento della stazza o della capacità di stoccaggio del pescato
Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate e pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno



UNIONE EUROPEA



Articolo 9 - Intensità dell'aiuto pubblico

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportati nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) n. 2021/1139.

L'aliquota del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio; così come previsto dall'art. 41, par. 2, del Reg. (UE) 2021/1139, possono inoltre essere applicate le aliquote massime specifiche di intensità di aiuto riportate nella seguente tabella, ove ne ricorrano i presupposti:

Nr. riga (Allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
3	Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, a eccezione delle operazioni beneficiari e di un sostegno a norma dell'articolo 19	75
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i) interesse collettivo; (ii) beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi e pubblico accesso garantito a i loro risultati	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui per l'intera iniziativa progettuale ricorrano più condizioni di cui alle righe 3, 14,15, 18 e 19 dell'Allegato III del Reg. (UE) 2021/1139, si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art. 41, par. 3, dello stesso Reg. (UE) 2021/1139.

Gli aiuti di cui al presente avviso possono essere cumulati con altri aiuti pubblici in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente entro il limite per cui tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto sopra riportate (come previsto dall'articolo 8 del Reg. (UE)2022/2473).



Articolo 10 - Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dopo il 1° gennaio 2021 (ad eccezione di quanto indicato per le Operazioni 54 e 55 dal 1° gennaio 2023) e afferenti ad iniziative non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) 2021/1060 e dell'art. 61, par. 5 Regolamento (UE) 2021/1139, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Al fine di garantire il rispetto dell'art. 63, par. 6 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono comunque ammesse iniziative che comprendono oltre il 90% di spese già sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda di sovvenzione, rispetto alle spese complessive al netto delle spese generali. Tale disposizione viene verificata ulteriormente in sede di controllo finalizzato all'erogazione del saldo. Nel caso questo requisito non sia rispettato si procede con la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Le indicazioni generali in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Prot. n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027 e successive modifiche oltre che nelle disposizioni nazionali in materia.

Nell'ambito delle operazioni attivabili, le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) spese per beni e servizi;
- b) locazione finanziaria;
- c) spese generali.

In particolare, vanno osservate le seguenti indicazioni riguardanti alcune categorie di spese:

Beni e servizi

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni. I beni immateriali ed i servizi devono essere strettamente correlati all'acquisizione e alla messa in funzione delle macchine e attrezzature.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, descritti dal richiedente e/o evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Segue una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:

- per le operazioni di codice 54 e 55 le spese ammesse sono quelle previste nella descrizione di tali operazioni e riportate nell'Articolo 3;
- acquisto ed installazione di attrezzature connesse al miglioramento dei processi produttivi, quali l'acquisto e l'installazione, ovvero la realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura,



macchine per la produzione di ghiaccio ed altri sistemi per una migliore conservazione, selezione (es. vibrovagli) e stoccaggio della produzione, macchine per il trattamento del pescato, ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza e senza aumento della capacità di stoccaggio del pescato);

- investimenti per attrezzature a bordo delle imbarcazioni connessi al miglior uso possibile delle catture indesiderate e per valorizzare al meglio la parte sotto sfruttata del pesce catturato;
- investimenti per migliorare la navigazione del peschereccio quali l'acquisto e installazione di: pilota automatico, sistemi per il controllo del consumo di carburante rispetto alla velocità del peschereccio;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- investimenti destinati ad attrezzature a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- acquisto di macchinari e attrezzature;
- acquisto di macchine di lavaggio e di contenitori riutilizzabili per lo stoccaggio del pescato;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative e contabili dell'impresa).

I costi relativi alla strumentazione e attrezzature sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per gli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Locazione finanziaria

La spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo alle seguenti condizioni:

- il beneficiario sia l'utilizzatore;
- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;



- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

Spese generali

Si tratta di spese collegate all'iniziativa progettuale finanziata necessarie per la sua preparazione o esecuzione; trattasi di spese ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 6% dell'importo totale delle altre spese ammissibili. Queste spese non vanno quantificate in maniera forfettaria ma bensì sulla base della dimostrazione della congruità del costo, analogamente alle altre spese per l'acquisizione di servizi.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi:

- le spese per progetti, indagini e studi di fattibilità (ad es. verifiche strutturali e valutazione consumi energetici), consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- costi per le forme di comunicazione obbligatorie ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Si precisa che, per quanto riguarda le spese già sostenute prima della presentazione della domanda di sovvenzione, dovrà essere prodotta in sede di domanda di contributo la seguente documentazione, idonea a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante:
 - Il documento giustificativo di spesa/fattura n. --- del --/--/---- è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021/2027 – CUP;



- Il documento giustificativo di spesa/fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni oppure viene presentata a valere su altre agevolazioni (descrizione delle agevolazioni) per Euro ...
 - quietanza di pagamento nella forma di dichiarazione liberatoria da parte del fornitore riportante il codice CUP del progetto a cui si riferiscono le fatture.

Articolo 11 - Spese non ammissibili

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg. (UE) n. 2021/1139, in particolare quelle indicate nell'art.13.

Non sono ammissibili i seguenti altri costi:

- a) l'IVA, se recuperabile dal beneficiario;
- b) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- c) i deprezzamenti e le passività;
- d) gli interessi di mora;
- e) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- g) le spese di gestione, di manutenzione ordinaria e per materiali di consumo;
- h) adeguamenti a obblighi di legge: le attività previste dall'iniziativa progettuale devono essere aggiuntive e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- i) macchine sprovviste di marchio/dichiarazione di conformità CE;
- j) spese per beni, servizi e lavori in caso sussistano vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, ovvero condizioni di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il richiedente e la ditta fornitrice di beni o servizi o esecutrice dei lavori;
- k) attrezzature da pesca e altre attrezzature in grado di aumentare la capacità di pesca del peschereccio, quali gru, verricelli, ecoscandaglio e sonar;
- l) acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici, quali automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero e spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati su veicoli specificamente adibiti al trasporto;
- m) acquisto di imbarcazioni;
- n) acquisto di motori entro bordo e fuoribordo;
- o) acquisto di terreni ed edifici;
- p) affitti (terreni ed edifici).



UNIONE EUROPEA



Non sono ammissibili al sostegno del FEAMPA i progetti materialmente completati prima della presentazione della domanda di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno, salvo quanto riportato all'art. 10 del presente Avviso pubblico.

Articolo 12 - Criteri di selezione

I criteri di selezione sono di seguito indicati:

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	COEFFICIENTE C (0≤C≤1)	PESO (PS)	PUNTEGGIO P=C*PS
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T1=NOC=0 T1=SIC=1	0,5	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T2 (o media)>40anni C=0 T2 (o media)<40anni C=1	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,9 R1=Media C=0,8	33	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR 125:2022	non applicabile		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	non applicabile		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 0<R4≤3C=0,5 R4>3 C=1	0,5	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	non applicabile		
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R6)	R6=SIC=1 R6=NOC=0	0,5	
SR7	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5	non applicabile		



UNIONE EUROPEA



SR8	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5	non applicabile		
SR9	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA9, 10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area WestMed e dell'Adriatico	non applicabile		
SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA17 e 18 da effettuarsi nel periodo 1° febbraio al 30 aprile	R10=SIC=1 R10=NOC=0	0,5	
SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n. 217685 del 13.5.2022 ess. mm. iii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, P SeLA	R11=SIC=1 R11=NOC=0	0,5	
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n. 217685 del 13.05.2022 ess. mm. i per le GSA17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, P SeLA	R12=SIC=1 R12=NOC=0	0,5	
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R13)	R13=SIC=1 R13=NOC=0	0,5	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1= alta C=1 Q1= media C=0,8 Q1= bassa C=0,6	18	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediata dalla valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C= Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	$0% < PD \leq 0,5 * PT$ $C = PD / (0,5 * PT)$ $PD > 0,5 * PT C = 1$	0,5	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	$0% < PG \leq 0,5 * PT$ $C = PG / (0,5 * PT)$ $PG > 0,5 * PT C = 1$	0,5	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	non applicabile		
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017,	Q6(età)<5 C=0 5≤Q6(età)<15 C=0,6 15≤Q6(età)<30 C=0,8	3,5	



UNIONE EUROPEA



	che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno(Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6(età)≥30C=1		
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca	C=Costo investimento stoccaggio e trattamento rifiuti/Costo totale dell'investimento	0,5	
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMPA o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Q8=SIC=1 Q8=NOC=0	0,5	
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali(Q6)	Q9=SIC=1 Q9=NOC=0	0,5	
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI(Q10)	Q10=SIC=1 Q10=NOC=0	0,5	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=2 C=0,7 O1>2 C=1	2	
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio sia a bordo, che a terra ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	6	
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo che a terra (O3)	C = Costo investimento tematico/Costo totale	4	
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O4)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	6	
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O5)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	6	
SO6	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sale per la vendita all'asta (O6)	non applicabile		
SO7	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati alla costruzione e/o ammodernamento di piccoli ripari di pesca (O7)	non applicabile		
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla	O9 = NO C = 0 O9 = SI C = 1 0,5	0,5	



	sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci (O9)			
SO10	Numero di posti barca creati ovvero adeguati (O10)	non applicabile		
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet (O11)	O11=NO C=0 O11=SI C=1 0,5	0,5	
SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca (O12)	C = Costo investimento tematico/Costo totale	3,5	
TOTALE			100	

Si evidenzia che uno stesso costo può essere attribuito ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di sovvenzione. Nella definizione del valore del coefficiente C dato dal rapporto tra il costo dell'investimento tematico e il costo totale dell'investimento, quest'ultimo si intende comprensivo delle spese generali.

Il calcolo del punteggio per ogni criterio di selezione P_i è dato da:

$$P_i = C_i \times P_{s_i}$$

ove:

- i rappresenta l'*i-esimo* criterio di selezione
- C_i è un coefficiente adimensionale compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C_i) verrà comunque approssimato alla seconda cifra decimale qualora derivante da un calcolo matematico
- P_{s_i} è il peso dato all'*i-esimo* criterio di selezione. La somma di tutti i pesi dei criteri utilizzati è pari a 100.

Il punteggio complessivo P dato ad un'operazione o gruppo di operazioni sarà dato da:

$$P = \sum_i P_i$$

$$I = 1, \dots, N$$

N= numero di criteri di selezione presenti nella tabella dei criteri sopra riportata.



UNIONE EUROPEA



Il punteggio P è compreso tra 0 e 100 ed il valore risultante dal calcolo dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più iniziative, si applica il criterio dell'età del beneficiario/rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda, dando preferenza ai più giovani.

La mancata realizzazione di attività in relazione alle quali sono stati attribuiti punteggi comporta in fase di valutazione della domanda di SALDO la revisione del punteggio complessivamente attribuito in fase di ammissibilità. Qualora agli esiti della revisione l'iniziativa progettuale dovesse raggiungere un punteggio inferiore a 40 punti o si venisse a trovare in una posizione in graduatoria tale da essere ammissibile ma non finanziabile, si procederà alla revoca del contributo.

Articolo 13 - Nota metodologica

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	COEFFICIENTE C ($0 \leq C \leq 1$)	PES O (PS)	PUNTEGGI O $P=C*PS$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato			Per soggetto richiedente di sesso femminile si intende esclusivamente il caso del legale rappresentante sottoscrittore della domanda di sovvenzione. Per le società, la maggioranza delle quote detenute da persone di sesso femminile si riferisce all'organo decisionale come stabilito dall'atto costitutivo/statuto e da codice civile. La maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato			Per quanto riguarda il rappresentante legale, il requisito di età viene valutato esclusivamente con riferimento al soggetto firmatario della domanda. Per quanto riguarda il calcolo dell'età media dei componenti degli organi decisionali delle società, ci si riferisce all'organo decisionale come stabilito dall'atto costitutivo/statuto e da codice civile. La minore età



UNIONE EUROPEA



		della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro si riferisce esclusivamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente e deve essere sempre calcolato in termini di ULA
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti/comprendente Aree Marine Protette, ovvero zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA17e18 da effettuare nel periodo 1°febbraio al 30aprile	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo di arresto temporaneo di almeno 15 gg nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dalla Regione, altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo aggiuntivo di almeno 5 giorni/mese di sospensione dell'attività nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dalla Regione, altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.05.2022 e ss.mm.ii. per le GSA17e18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo aggiuntivo di almeno 15 giorni di sospensione dell'attività nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dalla Regione, da effettuare prima ovvero dopo quello obbligatorio previsto dal DM n.217685 del 13.5.2022, altrimenti il coefficiente



UNIONE EUROPEA



		assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune(R13)	Qualora il richiedente abbia partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n. 60. Il soggetto richiedente dovrà allegare la documentazione attestante il progetto a cui ha partecipato o sta partecipando
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione(Q1)	<p>Il livello di coerenza è valutato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della pesca. In particolare, si avrà una coerenza alta quando dalla relazione tecnica dettagliata si evincerà che l'iniziativa progettuale determinerà un miglioramento delle condizioni di sicurezza a bordo e/o un miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo e/o un risultato favorevole in termini di decarbonizzazione; - medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore. In particolare, si avrà una coerenza media quando dalla relazione tecnica si evincerà che l'iniziativa, determinerà un miglioramento della qualità del prodotto ma non determina le condizioni di cui sopra; - basso negli altri casi non rientranti nei punti precedenti.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa. La mera e progressiva evoluzione tecnica nel tempo che caratterizza ogni tipologia di macchinario non possiede il carattere di innovatività richiesto, che necessita invece di un salto tecnologico, almeno a livello locale Una singola spesa può essere attribuita ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di



UNIONE EUROPEA



		sovvenzione. Il costo totale dell'investimento si intende comprensivo delle spese generali
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	<p>I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA.</p> <p>Il numero di nuovi posti di lavoro (PT) dovrà riguardare la differenza tra i nuovi rapporti di lavoro instauratisi dalla data di avvio dell'iniziativa progettuale, anche se pregressa alla data della domanda di sovvenzione, alla data di materiale completamento dell'iniziativa progettuale. Analogamente il numero di nuovi posti assegnati a donne (PD) riguarderà la differenza tra i nuovi rapporti di lavoro assegnati a donne nel periodo sopra indicato e i rapporti cessati delle lavoratrici donne nel periodo medesimo</p>
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	<p>Ai fini del presente criterio si considerano giovani lavoratori quelli con età fino a 40 anni al momento dell'assunzione. I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione dalla data di avvio dell'iniziativa progettuale anche se pregressa alla data della domanda di sovvenzione alla data di materiale completamento dell'iniziativa progettuale.</p>
Q6	<p>Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno(Q6).</p> <p>Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età</p>	<p>Il criterio mira a favorire operazioni relative ad imbarcazioni più obsolete; a tal fine il coefficiente C assume valore pari a 0 per un numero minimo di anni di entrata in servizio dell'imbarcazione oggetto dell'intervento e valore pari ad 1 nel caso di imbarcazioni con un numero massimo di anni di attività. Nel caso in cui l'iniziativa prevede il coinvolgimento di più imbarcazioni si calcola la media dell'età di entrata in servizio.</p>
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca	<p>Il calcolo del coefficiente è valutato come rapporto tra il costo degli investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante le operazioni di pesca sia a bordo che nei siti di sbarco, sul costo totale degli investimenti previsti. Una singola spesa può essere attribuita ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di sovvenzione.</p>



UNIONE EUROPEA



		Il costo totale dell'investimento si intende comprensivo delle spese generali.
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali(Q6)	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI(Q10)	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI). Nel caso di investimenti a bordo si considererà la localizzazione dell'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	Il presente bando attiva le Operazioni 1, 2, 3, 4, 36, 54 e 55 di cui alla Tab. 7 dell'Allegato II del Reg. (UE)n. 2022/79. Per ottenere il punteggio relativo a questo criterio, l'iniziativa progettuale deve attivare almeno due delle suddette operazioni.
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio sia a bordo, che a terra ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco (O2)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per lo stoccaggio a bordo, ovvero della commercializzazione, della produzione soggetta ad obbligo di sbarco, cui all'art. 15, Reg.1380/2013 e agli artt. 49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015; altrimenti il valore del coefficiente assume valore pari a 0
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo che a terra (O3)	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra sul totale dell'investimento del progetto. Una singola spesa può essere attribuita ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di



UNIONE EUROPEA



		sovvenzione. Il costo totale dell'investimento si intende comprensivo delle spese generali
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O4)	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo, sul totale dell'investimento del progetto. Una singola spesa può essere attribuita ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di sovvenzione. Il costo totale dell'investimento si intende comprensivo delle spese generali
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O5)	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro a bordo, sul totale dell'investimento del progetto. Una singola spesa può essere attribuita ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla domanda di sovvenzione. Il costo totale dell'investimento si intende comprensivo delle spese generali.
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci (O9)	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad 1 del coefficiente C, nel caso l'iniziativa preveda investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet (O11)	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad 1 del coefficiente C, nel caso l'iniziativa preveda l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca (O12)	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e/o la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca, sul totale dell'investimento del progetto. Una singola spesa può essere attribuita ad un solo criterio tematico; il collegamento tra le spese tematiche e il relativo criterio tematico pertinente dovrà essere indicato nella relazione tecnica dettagliata allegata alla



UNIONE EUROPEA



		domanda sovvenzione. Il costo totale dell'investimento si intende comprensivo delle spese generali.
--	--	---

Articolo 14 - Indicatori di risultato

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
03, 36	CR 04	Imprese con un fatturato elevato	Numero di entità*
04, 54, 55	CR 08	Persone beneficiarie	Numero di persone
Indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys			
05	CR 06	Posti di lavoro creati	Numero di persone
02	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, biodiversità, la salute ed il benessere degli animali	Numero di Azioni
01	CR 18	Consumo di energia che comporta riduzione delle emissioni di CO2	kWh/tonnellate**

* Il valore dell'indicatore va valorizzato a 1 qualora l'impresa richiedente preveda, al completamento dell'iniziativa progettuale, un incremento del fatturato annuo pari ad almeno il 2% rispetto a quello realizzato nell'anno precedente

**Il valore dell'indicatore si riferisce al rapporto tra consumo energetico in kWh e tonnellate di prodotto. Nella relazione tecnica dettagliata andranno indicati sia il valore precedente alla realizzazione dell'iniziativa progettuale, desumibile dai dati storici, sia il valore previsto in esito alla realizzazione

In fase di presentazione dell'istanza il richiedente dovrà dichiarare il valore previsionale degli indicatori sopra riportati, anche qualora uno di essi assuma valore 0 o risulti non pertinente (np). Non potranno essere ammesse iniziative per le quali tutti gli indicatori assumono valore previsionale pari a 0 o risultino non pertinenti. In sede di domanda di pagamento finale (saldo) dovrà obbligatoriamente essere valorizzato il valore raggiunto.

Coefficiente climatico ambientale

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.



- percentuali di contribuzione climatica ed ambientale

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE%	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
2 - Promozione di condizioni favorevoli ai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitive e attraenti	111302	40	40

Articolo 15 - Vincoli di inalienabilità e di destinazione

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato Regolamento.

Articolo 16 - Obblighi specifici dell'intervento

I beneficiari, al fine dell'ottenimento e del mantenimento del sostegno pubblico di cui al presente bando, sono tenuti a:

- rispettare la normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono: assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- realizzare il progetto per una spesa pari al 75 % del totale del progetto;
- utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, all'iniziativa; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata (pagamenti e incassi). Fanno eccezione i pagamenti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Il conto corrente dedicato può essere modificato previa motivata comunicazione alla Regione, da presentare prima dell'effettuazione del pagamento;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in relazione alla realizzazione dell'iniziativa oggetto di sostegno;



- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- contabilizzare gli investimenti, materiali e immateriali, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare gli interventi di ammodernamento e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista, inclusa la dichiarazione dei valori raggiunti degli indicatori di risultato;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- rispettare le disposizioni di cui alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese e al Manuale delle procedure e dei controlli dell'O.I. Regione Abruzzo (<https://pesca.regione.abruzzo.it/fondo-europeo-feampa-2021-2027/documenti-programmatori>).

Articolo 17 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

Le istanze finalizzate ai benefici del presente avviso pubblico devono essere inviate alla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, di seguito Servizio, a mezzo di apposita piattaforma informatica all'indirizzo internet <http://sportello.regione.abruzzo.it>.

L'accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 e di tipo personale.

La domanda deve essere compilata sulla piattaforma informatica regionale da parte del soggetto richiedente nella persona del legale rappresentante, titolare ovvero suo delegato. Non saranno prese in esame domande che pervengano con altre modalità. Ove la domanda di ammissione all'aiuto e la documentazione che la correda siano inviate, in pendenza dei termini, più di una volta, verrà preso in esame esclusivamente l'ultimo invio.

La piattaforma di caricamento dei suddetti documenti sarà disponibile a partire dalla data di pubblicazione e sino alle ore 14:00 del 10.06.2025.



Il presente Avviso sarà inoltre pubblicato in versione integrale sul sito internet <https://pesca.regione.abruzzo.it/> e sul sito della Regione Abruzzo alla sezione “Comunicazione sui Fondi Europei”.

Ai fini della trasmissione dell’istanza è consentita la delega ad un soggetto terzo. La delega, necessariamente in forma scritta, può riguardare la sola trasmissione dell’istanza a mezzo della piattaforma regionale e l’eventuale successivo invio di corrispondenza sempre a mezzo PEC (dpd022@pec.regione.abruzzo.it), mentre la sottoscrizione della documentazione richiesta deve essere effettuata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il soggetto delegante dovrà compilare il modulo allegato “Delega per la presentazione della domanda”.

È comunque possibile trasmettere richieste di chiarimento o quesiti relativi alla presentazione della domanda di sovvenzione a mezzo PEC (dpd022@pec.regione.abruzzo.it) entro e non oltre sette giorni consecutivi antecedenti alla scadenza dell’avviso pubblico.

I quesiti (F.A.Q.) e le risposte raccolte saranno pubblicate sul sito dell’avviso ogni sette giorni.

Non saranno prese in considerazione e non faranno fede richieste che perverranno all’ufficio in forme e modalità diverse rispetto a quelle sopraindicate.

Articolo 18 - Documentazione della domanda

Le domande, fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 comma 1 lett. b) della L. n. 241/90, devono contenere la seguente documentazione:

1. domanda su modello allegato al presente avviso, comprendente l’attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità cui agli Art. 7 e 8, e l’assunzione degli impegni relativi agli obblighi di cui all’Articolo 16, sottoscritta da parte del legale rappresentante;
2. relazione tecnica dettagliata delle operazioni attivate, compilata secondo lo schema pubblicato sul sito ed allegato al bando.

La relazione deve essere redatta da professionisti “*ratione materiae*” abilitati per le materie di competenza.

La relazione può essere redatta da professionisti, anche non iscritti ad ordini professionali, che hanno nel tempo acquisito un know-how necessario ai fini dell’operazione, tale requisito deve essere attestato da apposita dichiarazione curriculare redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, in cui vengono elencati almeno n. 5 servizi uguali e/o analoghi eseguiti nelle programmazioni degli ultimi dieci anni. In fase istruttoria è facoltà dell’Amministrazione richiedere documentazione attestante i servizi resi.

La relazione tecnica dovrà individuare e quantificare le peculiari caratteristiche tecniche del progetto/operazione.



Nel caso specifico di investimenti a bordo nell'ambito dell'operazione 01 – “Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica”, la relazione tecnica dovrà evidenziare dettagliatamente come gli stessi migliorino l'idrodinamica dello scafo, il sistema di propulsione o consentano una riduzione dell'energia termica e/o elettrica. Riguardo alla auto valutazione del punteggio per il criterio Q6, dovrà essere dichiarata la data di entrata in servizio del peschereccio;

3. nel caso di richiedente in forma societaria, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 attestante che le informazioni registrate presso il Registro delle Imprese della competente CCIAA sono corrette e aggiornate, corrispondenti alla condizione giuridica della società al momento di sottoscrizione della domanda, per quanto riguarda l'atto costitutivo, lo statuto, i soci, gli amministratori, i revisori;

4. dichiarazione riguardante la qualifica di micro o PMI;

5. produzione della documentazione attestante il fatturato annuo o il totale di bilancio del richiedente ai fini delle valutazioni della categoria indicata (micro o PMI);

6. dichiarazione riguardante il conto corrente dedicato all'iniziativa, sul quale devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata;

7. in caso di investimento a bordo di un peschereccio di pesca marittima, copia della licenza di navigazione, del titolo abilitativo alla pesca (licenza di pesca o attestazione provvisoria) e delle annotazioni di sicurezza;

8. dichiarazione di congruità del costo per la fornitura di beni e servizi, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegati almeno tre preventivi per ciascuna fornitura. Al fine di essere accettati, i preventivi devono presentare le seguenti caratteristiche:

- essere stati rilasciati antecedentemente alla data di presentazione della domanda e, in caso di scadenza espressa, essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Sono da considerare ancora in corso di validità anche i preventivi rilasciati prima della presentazione della domanda e la cui validità si colloca successivamente alla data di apertura del bando;

- essere confrontabili. Al fine di assicurare la confrontabilità, le richieste di preventivo dovranno essere formulate tutte secondo il medesimo schema indicante le caratteristiche della prestazione richiesta, analogamente le offerte dovranno riguardare prestazioni coerenti con le specifiche indicate nella richiesta;

- prodotti da soggetti che non sono imputabili a un unico centro decisionale, ossia rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi;

- l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, tra il beneficiario e il rappresentante legale/socio di maggioranza della ditta offerente, nonché l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il beneficiario e la ditta offerente;



- le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.);

Per le spese non ancora sostenute è ammessa la presentazione di un unico preventivo solamente in caso di esclusività del fornitore (es. in presenza di un brevetto o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti una sola ditta può fornire), attestata dal richiedente o suo legale rappresentante e comprovata da idonea documentazione;

9. la documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata anche per l'eventuale affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente all'istanza;

10. in caso di spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (e comunque per iniziative non ancora completate), fatto salvo quanto previsto al precedente punto 8:

- copia delle fatture riportanti l'esatta indicazione dei beni;
- relazione di congruità del costo redatta dal tecnico incaricato, qualora non fossero stati acquisiti almeno tre preventivi prima dell'ordine;

11. qualora il richiedente si attribuisca un punteggio per il criterio SR13, copia della documentazione comprovante la partecipazione a un progetto riguardante l'attività di recupero di rifiuti in mare;

12. qualora il richiedente o suo legale rappresentante non firmi digitalmente i documenti di sua competenza, occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000;

13. qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

Ulteriore documentazione potrà essere presentata dal richiedente ovvero richiesta a titolo integrativo, in quanto necessaria per la valutazione istruttoria in relazione alla natura delle specifiche attività previste dall'iniziativa progettuale.

Dopo la presentazione della domanda di sostegno, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente, esclusivamente via PEC a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it), eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Le variazioni possono riguardare sia i requisiti di ammissibilità, sia elementi connessi alla quantificazione dei criteri di selezione delle domande.

Articolo 19 - Valutazione delle domande

Il Soggetto competente Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica riceve le domande, provvede, ai sensi della L. 241/1990, ad avviare tempestivamente il procedimento per la valutazione delle stesse.



Alle istanze il Sistema Informatico assegna un codice che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente in tutta la corrispondenza conseguente.

Il procedimento istruttorio della domanda di sostegno prevede la verifica di ricevibilità, successivamente le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica di ammissibilità; in ultimo, le domande ammissibili sono sottoposte alla procedura di valutazione con l'assegnazione dei punteggi previsti dai criteri di valutazione indicati nei precedenti paragrafi, ai fini del collocamento nella graduatoria.

I soggetti ammessi al beneficio così come risultanti dalla graduatoria dovranno trasmettere entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria, apposito allegato in cui viene attestato che il soggetto richiedente possiede la capacità finanziaria a rispettare le condizioni stabilite nel bando per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.

Regione Abruzzo, in qualunque fase (ricevibilità, ammissibilità, istruttoria concessione contributo, varianti, proroghe, pagamenti, ecc.), può richiedere qualsiasi integrazione documentale utile per la positiva chiusura del procedimento.

Qualora la domanda risulti non ricevibile o non ammissibile, l'ufficio provvederà ad inviare a mezzo pec all'indirizzo indicato dal partecipante sulla domanda di sovvenzione, comunicazione di preavviso di rigetto motivato, nei confronti del quale potrà essere inoltrata risposta e richiesta di riesame entro e non oltre il termine di 10 giorni consecutivi dalla data di ricezione dell'avviso di rigetto; decorso il termine di cui sopra la domanda si intenderà automaticamente archiviata.

Articolo 19.1 - Valutazione di ricevibilità

Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica verifica la ricevibilità della domanda sulla base dei seguenti criteri:

- domanda presentata dal titolare dell'azienda o da suo delegato secondo le modalità previste dal presente avviso
- rispetto delle modalità e dei termini previsti per la presentazione;
- completezza dei dati riportati nel modello di domanda;
- corretta sottoscrizione del modello di domanda (la domanda deve essere sottoscritta dal soggetto avente potere di firma).

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta la non ricevibilità della domanda con conseguente archiviazione della stessa e comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione.

La domanda deve essere completa della documentazione indicata nello specifico paragrafo, tuttavia, nel caso in cui la documentazione presentata non sia completa, l'Amministrazione può chiedere integrazioni assegnando un termine di 10 giorni consecutivi per l'integrazione (soccorso istruttorio Art.101 D. LGS 36/2023).



Articolo 19.2 - Valutazione di ammissibilità

Le domande ricevibili sono sottoposte alla verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità riportati nello specifico articolo.

La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata da Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica secondo quanto previsto dal documento “Manuale delle procedure e dei controlli - dell’organismo intermedio Regione Abruzzo” vigente al momento del controllo.

La non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità comporta l’esclusione della domanda dalle successive fasi del procedimento; la decisione viene comunicata con nota contenente le motivazioni dell’esclusione al richiedente.

Nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, rese nell’ambito di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il Servizio procede all’archiviazione dell’istanza, con relativa comunicazione dell’esclusione al titolare.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica tutte le variazioni riguardanti i dati indicati nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Articolo 19.3 - Valutazione di merito

Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo, successivamente alla fase di ammissibilità delle domande, procede alla valutazione di merito assegnando, sulla base dei criteri di selezione riportati nell’Articolo 12, un punteggio a ciascuna istanza.

L’assegnazione del punteggio porta alla formulazione della graduatoria delle domande pervenute e ammesse.

Al richiedente possono essere riconosciuti i requisiti di priorità e i relativi punteggi che siano stati oggetto di verifica e attribuzione nella fase di istruttoria.

In caso di parità di punteggio è assegnata priorità alla domanda presentata dal soggetto più giovane (minore età del titolare o del rappresentante legale).

Articolo 20 - Graduatoria e concessione dei contributi

Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo procede alla stesura della graduatoria contenente:

- l’elenco delle domande ammissibili a finanziamento, relativo punteggio e sostegno ammissibile;
- l’elenco delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio, ma non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dall’Avviso;
- l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili con la relativa esplicitazione delle motivazioni di esclusione.



La graduatoria, approvata con provvedimento del dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, viene pubblicata sul sito internet <https://pesca.regione.abruzzo.it/> e sul sito della Regione Abruzzo alla sezione “Comunicazione sui Fondi Europei”.

La pubblicazione della graduatoria assolve l'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito.

Le determinate di concessione saranno adottate all'esito della ricezione della comunicazione di accettazione del contributo ammesso da parte del beneficiario.

Articolo 21 - Tempi e modalità di esecuzione

Le operazioni ammesse a finanziamento devono essere materialmente completate entro 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo (salvo l'autorizzazione motivata di proroghe). Le attività sono considerate materialmente completate con l'ultima fornitura (la data è desumibile dal documento di trasporto o altri documenti probatori) e l'effettiva utilizzazione degli investimenti.

L'iniziativa progettuale va completata interamente. Sarà comunque considerata completata qualora siano materialmente completate le operazioni riguardanti il limite minimo del 75% della spesa ammessa a finanziamento, fatta salva la funzionalità delle attività portate a termine; la rendicontazione delle operazioni viene effettuata esclusivamente a costi reali, sostenuti e documentati dal beneficiario.

I pagamenti riguardanti le operazioni ammesse devono essere effettuati esclusivamente in euro, entro 12 mesi a partire dalla data di ricezione della comunicazione della concessione del contributo. I pagamenti effettuati oltre tale termine non saranno ammessi.

Articolo 22 - Modalità di erogazione dei contributi

Per ottenere l'erogazione del contributo il beneficiario deve presentare apposita domanda di pagamento a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, secondo quanto di seguito indicato. Le domande volte ad ottenere l'erogazione dei contributi devono essere presentate esclusivamente via PEC (dpd022@pec.regione.abruzzo.it) utilizzando i modelli allegati al presente avviso, entro i tempi di seguito indicati e/o indicati nell'atto di concessione (fa fede la data di corretto invio della PEC). Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica può richiedere al beneficiario ogni altra documentazione ritenuta utile per l'accertamento delle spese sostenute e per la verifica della corretta e conforme realizzazione del progetto approvato.

Tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto deve essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni.

Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione, alla presentazione dello stato finale dei lavori, oppure per acconti secondo le seguenti modalità:

- un acconto di anticipo fino al 40% del contributo concesso;
- liquidazioni di contributo alla presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL) fino alla concorrenza del 90% dell'aiuto concesso;



- liquidazione di contributo a saldo alla presentazione dello stato finale dei lavori.

Domanda di pagamento dell'anticipo

Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto concesso per la realizzazione del progetto.

La richiesta di anticipo deve essere presentata secondo lo specifico modello, reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, firmata digitalmente in formato PAdES o firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) e presentata a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, esclusivamente via PEC (dpd022@pec.regione.abruzzo.it) entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell'atto di concessione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria, di pari importo, rilasciata da un istituto bancario o prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348, pari al 100% dell'importo anticipato.

Alla domanda di anticipo deve essere allegata almeno una fattura quietanzata oppure altri documenti contabili di valore probatorio, che dimostrino l'effettivo avvio del progetto, in caso contrario la domanda di pagamento è rigettata.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica provvede a svolgere le verifiche di conformità su tutta la documentazione presentata; in particolare la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente garante e del contraente la garanzia.

Ad esito positivo del controllo Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica provvede al pagamento dell'anticipo.

Domanda di pagamento stati di avanzamento lavori (SAL)

Sono previste erogazioni parziali (acconti) a seguito di presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL) per opere e attività in corso di realizzazione. Nel caso in cui non sia stata presentata richiesta di anticipo, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti se il progetto presenta uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammessa.

Per investimenti per i quali è stata liquidata l'anticipazione, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile e sarà liquidato il contributo accertato al netto dell'anticipazione precedentemente erogata.

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.

Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.



La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso. Il beneficiario che intende richiedere il pagamento dell'acconto deve presentare via PEC a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it) apposita domanda firmata digitalmente in formato PAdES o firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità), redatta secondo lo specifico modello reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica;
- eventuali elaborati progettuali sullo Stato di avanzamento del progetto (contabilità di SAL, relazione tecnica che descriva l'attuazione fisica e finanziaria del SAL, elaborati grafici e documentazione fotografica di SAL ex ante ed ex-post);
- foglio di calcolo elettronico, di riepilogo cronologico di tutti i giustificativi di spesa presentati, che contenga almeno i seguenti elementi:

- 1) numero progressivo;
 - 2) numero giustificativo;
 - 3) data giustificativo;
 - 4) denominazione fornitore;
 - 5) partita IVA fornitore;
 - 6) oggetto della fornitura/prestazione;
 - 7) importo imponibile;
 - 8) importo IVA;
 - 9) importo totale;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro firmato digitalmente in formato PAdES dal rappresentante legale o firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità);
 - dimostrazione di aver utilizzato un sistema di contabilità separata, o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione (obbligatorio per le transazioni effettuate successivamente la data di pubblicazione del presente Avviso sul Sito istituzionale della Regione Abruzzo);
 - dichiarazione a firma del rappresentante legale che per il progetto e per i singoli costi specifici non sono stati ottenuti altri finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale sia per il progetto affidato sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari;



- copia libro degli inventari/registro dei beni ammortizzabili (previsto dal DPR n. 600/1973), dove siano evidenziate le fatture presentate per la rendicontazione, che riporti: anno di acquisto; costo storico di acquisto; eventuali rivalutazioni o svalutazioni; fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio precedente; coefficiente di ammortamento effettivamente adottato nel periodo d'imposta; quota annuale di ammortamento; eventuali eliminazioni dal processo produttivo;
- fatture quietanzate e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio e documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, redatte secondo lo specifico modello reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO o TNR) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA (registri IVA e registri acquisti), oppure, qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività svolta non è soggetta al regime di recupero IVA.

Acquisiti gli esiti del controllo di I livello, che possono includere anche verifiche in loco, Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, se del caso, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità.

In caso di esito positivo del controllo, Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica provvede, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, al calcolo del contributo spettante e predispone l'atto di pagamento della domanda.

Le domande di SAL non firmate digitalmente o non firmate con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) e non presentate tramite PEC non saranno ritenute ricevibili e vengono archiviate.

Domanda di pagamento del Saldo

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. Per richiedere il pagamento del saldo il beneficiario deve presentare via PEC a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it), apposita domanda firmata digitalmente in formato PAdES o firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità), redatta secondo lo specifico modello reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, e la seguente documentazione:



- foglio di calcolo elettronico, di riepilogo cronologico di tutti i giustificativi di spesa presentati, che contenga almeno i seguenti elementi:

- 1) numero progressivo;
 - 2) numero giustificativo;
 - 3) data giustificativo;
 - 4) denominazione fornitore;
 - 5) partita IVA fornitore;
 - 6) oggetto della fornitura/prestazione;
 - 7) importo imponibile;
 - 8) importo IVA;
 - 9) importo totale.
- dichiarazione, resa dal beneficiario, ove sia riportato che i giustificativi di spesa richiesti a saldo non sono stati presentati nelle eventuali precedenti domande di pagamento di SAL.
 - dimostrazione di aver utilizzato un sistema di contabilità separata, o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione (obbligatorio per le transazioni effettuate successivamente la data di pubblicazione presente Avviso sul Sito istituzionale della Regione Abruzzo);
 - dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica;
 - dichiarazione a firma del rappresentante legale che per il progetto e per i singoli costi specifici non sono stati ottenuti altri finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale sia per il progetto affidato sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari;
 - copia libro degli inventari/registro dei beni ammortizzabili (previsto dal DPR n. 600/1973), dove siano evidenziate le fatture presentate per la rendicontazione, che riporti: anno di acquisto; costo storico di acquisto; eventuali rivalutazioni o svalutazioni; fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio precedente; coefficiente di ammortamento effettivamente adottato nel periodo d'imposta; quota annuale di ammortamento; eventuali eliminazioni dal processo produttivo;
 - elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, a firma del rappresentante legale;
 - fatture quietanzate e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio e documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
 - fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;



- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, redatte secondo lo specifico modello reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA (registri IVA e registri acquisti), oppure, qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l’attività svolta non è soggetta al regime di recupero IVA;
- eventuali elaborati progettuali (contabilità finale dei lavori, relazione tecnica finale che descriva l’attuazione fisica e finanziaria del progetto, elaborati grafici e documentazione fotografica ex ante ed ex-post);

In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato “Acquisto (indicare il bene)” ed il numero di matricola di fabbricazione “Matricola (indicare il numero di matricola del bene)”. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi legali maturati.

Le domande di saldo non firmate digitalmente non firmate con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) e non presentate tramite PEC non saranno ritenute ricevibili e vengono archiviate.

Articolo 23 - Controlli

L’Ufficio Sostegno alla Flotta ed Interventi Strutturali del servizio Sviluppo locale ed economia ittica del dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Sulle dichiarazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda e nelle successive fasi propedeutiche al pagamento della sovvenzione saranno effettuati controlli secondo le linee guida comunitari e ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione adotterà l’atto di decadenza.

Articolo 24 - Varianti

Sono considerate varianti in corso d’opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;



- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario; - modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

La domanda di variante deve essere presentata esclusivamente via PEC a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it) e deve essere firmata digitalmente in formato PAdES o con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) dal soggetto avente potere di firma.

Le domande non firmate digitalmente o non firmate con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) e non presentate tramite PEC non saranno ritenute ricevibili; dell'esito della verifica sarà data comunicazione al beneficiario, il quale avrà facoltà di presentare nuovamente la domanda nelle forme prescritte.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il quadro di comparazione deve essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

L'istruttoria della richiesta di variante è effettuata dal Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura o anche alla cessazione o ri-localizzazione di una attività produttiva, inerenti a casi di “non alienabilità dei beni” o a “vincoli di destinazione”.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto.

Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario. Non sono ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni.

In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo.



Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, o le modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Il cambio fornitore e/o la marca sono considerati adeguamenti tecnici.

Non possono essere ammesse varianti comportanti l'aumento del costo totale per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato

La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Le forniture e gli acquisti previsti in variante possono essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte di Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità.

In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Articolo 25 - Proroghe

La domanda di proroga deve essere presentata esclusivamente via PEC a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it), e deve essere firmata digitalmente in formato PAdES o con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) dal soggetto avente potere di firma. Salvo in casi debitamente giustificati e autorizzati, le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi e la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, devono essere presentate entro il termine fissato per la conclusione delle attività progettuali.

Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dell'operazione, comunque, di norma, per un periodo non superiore al 50% della



tempistica prevista per la realizzazione dell'investimento riportata nelle disposizioni del presente Avviso, tenendo in considerazione anche le esigenze contabili dell'ufficio.

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe soltanto se motivate da eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

Articolo 26 – Rinuncia al contributo concesso

È ammessa la rinuncia volontaria al contributo per il quale è stata presentata una domanda di sostegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario via posta elettronica certificata (PEC) a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica all'indirizzo dpd022@pec.regione.abruzzo.it.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è altresì consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Articolo 27 – Decadenza, Revoca del sostegno e recupero delle somme erogate

Nella fase successiva all'ammissione di un'operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione di rinuncia del beneficiario o per iniziativa del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo, che la può rilevare sia in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco. La valutazione delle condizioni di decadenza è in capo a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, che esprime le relative motivazioni.

Il sostegno è revocato, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte, se viene accertato che il beneficiario non ha rispettato le norme della politica comune della pesca (PCP) per un periodo di cinque anni dopo il pagamento del contributo. In caso di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi. Qualora Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEAMPA.

Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso



inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Sono fatte salve tutte le altre iniziative di rivalsa a termini di legge. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 28 – Ricorsi

Avverso i provvedimenti amministrativi con rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

1. ricorso amministrativo nelle forme, termini e modalità di cui al D.P.R. n. 1199 del 1971 e s.m.i., per gli atti amministrativi non definitivi;
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente nelle forme, termini e modalità di cui al D. Lgs. n. 104 del 2010 e ss.mm.ii.;
3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 1199/1971 e s.m.i..

Articolo 29 - Informativa e trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali gli interessati a presentare istanza di accesso ai benefici del presente Avviso sono informati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che, per lo svolgimento delle attività istruttorie e per l'erogazione dei relativi benefici, i dati personali sono trattati secondo i termini indicati nella pagina istituzionale della regione Abruzzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy> I diritti dell'interessato possono essere fatti valere anche nei confronti: del Dott. Francesco Di Filippo soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati personali con Delega (DAT) da parte della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016 e dell'Art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018), Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia ittica, mediante comunicazione scritta all'indirizzo dpd022@regione.abruzzo.it ovvero dpd022@pec.regione.abruzzo.it ovvero francesco.difilippo@regione.abruzzo.it; del Dott. Alessandro Cocca, Soggetto Autorizzato al Trattamento di dati personali (SAT) da parte della Regione Abruzzo, responsabile dell'Ufficio Sostegno alla Flotta ed Interventi Strutturali mediante comunicazione scritta all'indirizzo dpd022@regione.abruzzo.it ovvero dpd022@pec.regione.abruzzo.it ovvero alessandro.cocca@regione.abruzzo.it.

Articolo 30 - Stabilità delle operazioni

Il vincolo di stabilità delle operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi è previsto e disciplinato dall'articolo 65 del Reg. (UE) 2021/1060.

Trovano applicazione le disposizioni riportate al paragrafo 10 Stabilità delle operazioni delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese.



Il vincolo di stabilità delle operazioni inerenti gli investimenti produttivi è pari a 5 anni dal pagamento finale al beneficiario intendendosi per tale data quella di adozione del provvedimento dirigenziale che dispone il pagamento, adottato dall'OI Regione Abruzzo.

Il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue: - cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma; - cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico; - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L'alienazione di macchine e attrezzature oggetto di contributo prima di cinque anni non è consentita fatti salvi casi particolari finalizzati alla sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche equivalenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva al Servizio.

Il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

Articolo 31 Disposizioni in materia di conservazione della documentazione

La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060. Tutti i beneficiari devono istituire un sistema trasparente di contabilità del progetto. È necessario, inoltre, che ogni beneficiario mantenga l'evidenza di una contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa al progetto rispetto alle spese del beneficiario relative ad altre attività. La documentazione detenuta dai beneficiari comprovante le spese sostenute, ai fini della richiesta di erogazione del contributo: fatture quietanzate relative alle spese sostenute e ogni altro documento avente forza probatoria equivalente, deve essere conservata per il periodo specificato dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per un periodo di cinque anni con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte di Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica.

Il periodo di tempo indicato è interrotto in caso si verifichi un procedimento giudiziario o ci sia richiesta debitamente motivata della Commissione Europea. I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, quali:

- fotocopie di documenti originali;
- microschede di documenti originali;



- versioni elettroniche di documenti originali;
- documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.

La documentazione detenuta dai beneficiari deve altresì essere messa a disposizione in caso di ispezione della Commissione Europea e della Corte dei Conti e ne devono essere forniti estratti o copie al personale autorizzato dall'Amministrazione regionale ed eventuali ulteriori soggetti deputati al controllo.

I documenti da conservare per ciascuna operazione sono almeno i seguenti:

- le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alla concessione del contributo e alle procedure d'appalto e di aggiudicazione, i rapporti sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati nell'ambito delle operazioni
- l'elenco dei documenti tecnici, amministrativi e contabili, almeno in copia, con l'indicazione dell'ubicazione degli originali, se diversa da quella del fascicolo;
- i documenti (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, di cui sia data prova attraverso metodo di pagamento tracciato, con relativa liberatoria e quietanza in altra forma, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati.

In occasione dei controlli di primo livello il personale incaricato procede all'accertamento della sussistenza, presso la sede dei beneficiari, della completa e idonea documentazione amministrativo-contabile in originale.

I beneficiari saranno informati preventivamente da Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica su eventuali modifiche apportate al termine di conservazione previsto dal Regolamento connesso alle chiusure annuali, se dovute alla sospensione per procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

Articolo 32 - Misure di informazione, comunicazione e pubblicità

Come previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 2021/1139 i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Articolo – 33 Rettifiche finanziarie e recuperi

Una volta accertata l'esistenza di un'irregolarità il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo, provvede all'attuazione di adeguate misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati secondo le procedure descritte nello specifico paragrafo del manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Intermedio Regione Abruzzo. Nel caso in cui l'irregolarità venga riscontrata dopo il pagamento del sostegno, Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica procede al recupero delle somme indebitamente versate, notificando al beneficiario il relativo provvedimento amministrativo.



Articolo 34 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PN FEAMPA 2021/2027, alle Disposizioni Procedurali dell'O.I. Regione Abruzzo, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.



Parte II – Modulistica